Allegato "E" al n. 6729/4665 del Repertorio

FEDERAZIONE ITALIANA SPORTIVA AUTOMOBILISMO PATENTI SPECIALI - F.I.S.A.P.S.

STATUTO

ART. 1 - Denominazione

E' costituita la Federazione Italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali (F.I.S.A.P.S.) secondo le disposizioni del Codice Civile e tenuto conto della valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività ai sensi degli articoli 13 e 14 d.lgs 43/2017. La F.I.S.A.P.S. è riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) quale Federazione Sportiva Paralimpica con propria autonomia tecnica, organizzativa e di gestione. Opera sotto la vigilanza del C.I.P. sotto il suo indirizzo ed in armonia con lo stesso e le disposizioni previste dall'I.P.C. (International Paralympic Committee) nonché delle Federazioni Internazionali Paralimpiche.

La F.I.S.A.P.S., dotata di personalità giuridica di diritto privato ai sensi del DPR n.361 del 10.02.2000, persegue senza scopi di lucro, nel rispetto del principio di democrazia interna, finalità sportive di livello promozionale e agonistico nelle forme, alle condizioni e con modalità stabilite dal presente Statuto, dai suoi Regolamenti e deliberazioni, in conformità ai principi fondamentali ed allo Statuto del CIP, nonché dalle leggi vigenti in materia.

La F.I.S.A.P.S. aderisce incondizionatamente alle vigenti normative sportive antidoping (NADO ITALIA) e a quelle degli Organismi Internazionali competenti in attuazione del Codice della World Anti-Doping Agency - W.A.D.A., garantendone la completa ed integrale attuazione.

ART. 2 - Durata

La FISAPS ha durata illimitata.

ART. 3 - Sede

La FISAPS ha sede in Roma; possono essere istituite sedi periferiche.

ART. 4 - Scopi

La FISAPS secondo gli accordi con l'ACI si propone, di promuovere, diffondere, favorire e curare l'esercizio e lo sviluppo dell'attività sportiva automobilistica e kartistica per persone disabili, fornendo ad esse la più ampia rappresentanza e tutela degli interessi generali presso l'A.C.I. e l'A.C.I. Sport in armonia con gli ordinamenti sportivi nazionali ed internazionali che ad essi fanno capo e presso ogni altro Ente nazionale ed internazionale del settore.

In particolare, la FISAPS può:

1. promuovere con propri mezzi e nel rispetto dei regolamenti sportivi e tecnici di ACI Sport, l'addestramento e la specializzazione dei tesserati attraverso corsi di formazione tecnica, corsi e scuole di pilotaggio, scuole guida specializzate ed il relativo rilascio di attestati, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla normativa vigente sulle competenze in materia di licenze;
2. partecipare a manifestazioni sportive motoristiche organizzate da ACI Sport secondo i regolamenti sportivi e tecnici della stessa ACI Sport;
3. coordinare l'attività sportiva degli Affiliati;
4. organizzare manifestazioni e gare a livello nazionale e internazionale secondo i regolamenti sportivi e tecnici di ACI Sport ed avvalendosi dei Giudici di percorso e dei Giudici di gara di ACI Sport;
5. rappresentare i tesserati nei rapporti con le Autorità internazionali,

nazionali o di altri Enti pubblici, ed in particolar modo rappresentare gli stessi in qualità di entità associata al C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) ed alla relativa regolamentazione, ed intrattenere relazioni con Federazioni od organismi similari, anche stranieri che perseguono analoghe finalità;
6. procedere, se necessario, ad acquisti di materiale ed attrezzature ed alla loro, eventuale, distribuzione o consegna ai tesserati;
7. stimolare convenzioni con ditte fornitrici di beni e materiali per l'approvvigionamento per l'attività e per i tesserati, soprattutto mantenendo una attiva collaborazione con l'industria di accessori, al fine di un continuo miglioramento della produzione;
8. collaborare in maniera diretta e fattiva con qualunque Ente o persona si interessi allo sport automobilistico e kartistico per persone disabili ed in particolare con l'A.C.I. e l'A.C.I. Sport affinché la regolamentazione o la realizzazione concernente piste e tracciati permanenti ed occasionali, manifestazioni nazionali e internazionali e dei quadri degli ufficiali di gara, nonché la suddivisione dei piloti e dei mezzi meccanici in categorie e classi, omologazioni ecc., si armonizzi con gli interessi dei tesserati;
9. curare, a richiesta dei tesserati, le iniziative e gli atti che riguardano la costruzione e/o l'ammodernamento degli impianti di gara;
10. coordinare e gestire la pubblicità sia quella diretta che quella a favore dei tesserati.

La FISAPS potrà inoltre svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie od utili alla realizzazione degli scopi precedenti nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento delle finalità istituzionali.

Eventuali avanzi di gestione che dovessero derivare dalle suddette operazioni dovranno comunque essere reinvestiti in attività comprese tra gli scopi della FISAPS.

ART. 5 - Soci effettivi

Possono chiedere l'affiliazione alla FISAPS tutti coloro che, persone giuridiche, Enti o Associazioni, condividendo finalità, termini e principi così come sanciti nel precedente art. 4, ne facciano domanda e la stessa venga accettata dal Consiglio Federale.

Le Società e le Associazioni sportive potranno essere affiliate alla F.I.S.A.P.S. se praticano le attività previste nell'articolo 4 del presente statuto e se rispondenti ai seguenti requisiti:

-assenza di fini di lucro;

-Statuto sociale ispirato ai principi di democrazia e pari opportunità;

-Statuto rispondente alle normative e alle direttive C.I.P.;

-sono costituite in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 90 L. n. 289/2002 e successive modificazioni e integrazioni.

I Gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare, firmatari di apposite convenzioni con il CIP, anche se non in possesso di tutti i requisiti previsti per gli Affiliati, possono richiedere l'affiliazione ai sensi di detti accordi ed essere riconosciuti ai fini sportivi dalla FISAPS.

Le società e le associazioni sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Federale della FISAPS in quanto delegato dal Consiglio Nazionale del CIP che ne approva lo Statuto. Alla stessa approvazione sono sottoposte le

eventuali modifiche allo Statuto.
Le società e le associazioni Affiliate sono tenute a comunicare alla FISAPS entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni, a decorrere dalla relativa delibera di approvazione, ogni variazione intervenuta nella composizione dei propri Organi e nel proprio Statuto rispetto a quanto comunicato in sede di prima affiliazione, per essere sottoposta al Consiglio Federale.
Le procedure da seguire per richiedere l'affiliazione o la riaffiliazione o il tesseramento ai fini sportivi sono disciplinate dal Regolamento Organico. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio paralimpico.
Ai sensi dell'art. 14 comma 6, del d.lgs n. 43/2017 gli affiliati soggiacciono ai poteri di vigilanza e controllo della FISAPS esercitabili secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico.
Gli Affiliati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti, le Delibere e le disposizioni adottate dai competenti Organi Federali, nonché di rispettare le Regole del dilettantismo e quelle emanate dagli Organismi Nazionali ed Internazionali competenti, e di osservare e garantire la corretta applicazione anche delle norme e direttive del CIP, di ACI Sport e della FISAPS, nonché di adempiere agli obblighi di carattere economico stabiliti secondo le norme e le deliberazioni federali.
Le Società e Associazioni affiliate sono soggetti dell'ordinamento sportivo della FISAPS, di ACI Sport e del CIP e come tali devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport automobilistico e kartistico in particolare.
Il Consiglio Federale rigetta le domande di affiliazione presentate motivando compiutamente il proprio provvedimento.
In caso di accettazione della domanda gli Affiliati sono tenuti al versamento delle quote, preventivamente fissate dal Consiglio Federale.
Gli Affiliati rinnovano l'affiliazione ogni anno mediante domanda e versamento della quota di associazione, il mancato versamento della quota, sospende il diritto di votare in Assemblea e di partecipare alle attività ed alle iniziative della FISAPS.
L'Associazione alla FISAPS, perfezionata in qualunque momento dell'anno ha validità per l'anno sociale, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso.

ART. 6 - Soci Benemeriti

La qualifica di Socio Benemerito può essere conferita dall'Assemblea o dal Consiglio Federale a persone o Enti che abbiano svolto opera di particolare rilievo in favore della Federazione.

ART. 7 - Vincolo di giustizia

I tesserati o le Associazioni e Società affiliate all'atto della domanda di affiliazione dichiarano di accettare espressamente lo Statuto della FISAPS ed il Codice di Giustizia di ACI Sport in ogni loro parte e ad ogni effetto sia nei propri confronti che nei confronti dei propri associati.
Gli Affiliati ed i Tesserati FISAPS sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia di ACI Sport i cui provvedimenti hanno piena efficacia nei loro confronti.
L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Per tutto quanto non contemplato dal presente articolo si fa riferimento al Codice di Giustizia di ACI Sport.

ART. 8 - Cessazione di appartenenza

Gli affiliati cessano di far parte della FISAPS:

a) per dimissioni, da presentarsi per iscritto al Consiglio Federale;

b) per mancato pagamento delle quote di affiliazione;

c) per radiazione motivata da gravi infrazioni statutarie e regolamentari.

Per quanti si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, alle sanzioni irrogate nei loro confronti è sancito il divieto di tesseramento per un periodo di 10 (dieci) anni. A tal fine da parte della Segreteria della FISAPS sarà emessa un'apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo sopra indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui sopra è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Nei casi meno gravi potranno essere adottati i provvedimenti disciplinari dell'ammonizione, della sospensione temporanea o della inibizione a ricoprire cariche o a svolgere incarichi in seno alla Federazione o in seno ad associazioni affiliate.

ART. 9 - Voti

Hanno diritto a voto i Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle forze di Polizia civili o militari e del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco firmatari di apposite convenzioni con il CIP, le associazioni e le società regolarmente affiliate e che risultano iscritte nel Registro di cui all'art. 5 comma 4 lett. u) dello Statuto del CIP e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti alla data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che, nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali. Ai rappresentanti delle Associazioni e società sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultano tesserati. Gli stessi rappresentanti, eletti nelle rispettive assemblee di categoria, devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.

ART. 10 - Organi della F.I.S.A.P.S.

Organi centrali

1) Assemblea Generale

2) Presidente Federale

3) Consiglio Federale

4) Segretario Generale

Organi di Giustizia

1) il Giudice Sportivo Nazionale;

2) la Corte sportiva di appello, se attivata

3) il Tribunale Federale;

4) la Corte Federale di Appello

5) la Procura Federale;

Il Giudice Sportivo Nazionale e la Corte Sportiva di Appello sono Giudici Sportivi. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello sono Giudici Federali. Su decisione del Consiglio Federale la FISAPS può avvalersi del Tribunale Federale o della Corte Federale di Appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva di Appello. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al precedente comma per assicurare la

piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.
In ogni caso si fa riferimento al Regolamento di Giustizia della FISAPS.
Organi Periferici
- I Delegati Regionali
Tutte le cariche federali sono elettive, hanno la durata di quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico. I componenti gli organi direttivi non possono svolgere più di tre mandati.
Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il CIP, ACI Sport, e FISAPS.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono scelti tra gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili o al Registro dei Revisori Legali ed anche tra soggetti non tesserati alla FISAPS.
ART. 11 - L'Assemblea Generale
L'Assemblea Generale è composta:
- dai Presidenti delle Associazioni affiliate aventi diritto a voto ai sensi del precedente art. 9;
- ai rappresentanti societari degli atleti e dei tecnici eletti nelle rispettive Assemblee societarie o dai loro supplenti.
Partecipano altresì all'Assemblea Generale:
a) il Presidente Federale che presiede l'Assemblea o in caso di sua assenza il Vice Presidente o persona designata dall'Assemblea stessa. Nelle Assemblee Elettive il Presidente è indicato dal CIP e proposto all'Assemblea.
b) le persone che siano state invitate a presenziare ai lavori della stessa. Possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.
L'Assemblea Generale:
1. elegge il Presidente Federale per un periodo di quattro anni, la cui carica non può essere rinnovata per più di tre mandati; alla elezione del Presidente Federale partecipano i Presidenti delle Associazioni affiliate ed i rappresentanti di atleti e tecnici;
2. elegge per un periodo di quattro anni i 9 (nove) componenti il Consiglio Federale di cui 6 (sei) eletti dai Presidenti delle Associazioni affiliate, 2 (due) eletti dai rappresentanti degli atleti, 1 eletto dai rappresentanti dei tecnici; i componenti non possono essere rieletti per più di tre mandati;
3. elegge il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili o al Registro dei Revisori Legali; alla elezione del Presidente del Collegio partecipano i Presidenti delle Associazioni affiliate ed i rappresentanti di atleti e tecnici;
4. stabilisce le linee programmatiche in base alle quali dovrà svolgersi l'attività dell'anno sociale successivo.
La convocazione dell'Assemblea Generale deve essere comunicata ai componenti l'Assemblea stessa almeno 30 giorni prima a mezzo raccomandata o PEC.
L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'o.d.g. l'ora ed il giorno della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno i 3/5 (tre quinti) di tutti gli aventi diritto a voto; in seconda convocazione, anche successiva di un'ora, qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea Ordinaria, per le funzioni elettive, deve riunirsi entro il 15

Marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Paralimpici estivi. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Paralimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea convocata al termine del successivo quadriennio paralimpico. In caso di Assemblea elettiva, la convocazione che deve essere comunicata ad affiliati e tesserati almeno trenta giorni prima dello svolgimento unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale (FISAPS); deve essere inviata agli affiliati a mezzo raccomandata o PEC nonché pubblicata sulla homepage del sito internet federale. Le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale con link diretto dalla homepage, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.
Le candidature dovranno pervenire alla Segreteria Generale entro 20 (venti) giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea.
Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura.
Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi nonché da parte della Procura federale.
L' impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, agli organi di giustizia federale secondo le modalità che saranno riportate chiaramente nell'atto di convocazione dell'Assemblea.
Nella sola Assemblea con funzione elettiva, in seconda convocazione, la stessa sarà validamente costituita quando siano presenti almeno 1/3 (un terzo) di tutti gli aventi diritto al voto.
L'Assemblea Generale Straordinaria delibera in merito alle seguenti materie:
a) elegge in caso di decadenza anticipata, con votazioni separate e successive, il Presidente Federale, l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero i singoli membri di esso e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione secondo le procedure dettate in merito dal presente Statuto;
b) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto Federale;
c) delibera in ordine allo scioglimento della Federazione;
d) approva il bilancio consuntivo in caso di mancata approvazione da parte del CIP o in caso di parere negativo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti; in tal caso l'Assemblea, da celebrarsi entro 90 (novanta) giorni, è composta esclusivamente dai Presidenti delle Associazioni affiliate aventi diritto di voto.
L'assemblea generale straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 (novanta) giorni se richiesta:
A) dalla metà più uno delle associazioni e società aventi diritto al voto;
B) dalla metà più uno dei componenti il Consiglio federale;
C) dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto al voto nelle assemblee di categoria.
Costituiscono cause di esclusione dalla partecipazione assembleare:
1. a morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento;

2. l'irrogazione di una sanzione definitiva di squalifica e inibizione in corso di esecuzione.
In occasione delle Assemblee la Commissione Verifica Poteri è composta da 3 (tre) membri di cui uno con funzioni di Presidente ed è nominata dal Consiglio Federale. Nelle assemblee elettive il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dal CIP, d'intesa con la FISAPS.
La Commissione scrutinio composta da 3 membri è nominata dalla Assemblea.
I componenti della Commissione verifica poteri ed i componenti della Commissione scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

ART. 12 - Rappresentanza

I Presidenti delle Società Sportive, in caso d'impedimento, possono delegare a rappresentarli i dirigenti o i Consiglieri in carica, della stessa società sportiva, che li sostituiscono purché regolarmente tesserati alla FISAPS. Inoltre, i Presidenti o i loro delegati possono ricevere altre deleghe da Presidenti di società Sportive affiliate aventi diritto di voto anche non appartenenti alla stessa Regione, nella misura massima di seguito indicata:
1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 (cento) associazioni e società votanti;
2 fino a 200 (duecento) associazioni e società votanti;
3 fino a 500 (cinquecento) associazioni e società votanti;
4 fino a 1000 (mille) associazioni e società votanti;
5 oltre 1000 (mille) associazioni e società votanti.
Il Presidente Federale, i membri del Consiglio Federale, i Delegati Regionali, i candidati alle cariche elettive, nonché i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, non possono rappresentare Società, né direttamente, né per delega.
La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante, oppure su carta semplice con timbro della società o associazione sportiva e contenere a pena d'inammissibilità:
-le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
-la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa e dell'eventuale suo delegato in assemblea.

ART. 13 - Modalità e validità delle decisioni

Le cariche per la direzione dell'Assemblea sono conferite per acclamazione.
Le deliberazioni, esclusione fatta per quelle di cui ai successivi commi, sono prese a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti in Assemblea.
Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie devono essere assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto a voto presenti, direttamente o per delega.
La deliberazione sullo scioglimento è assunta con il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) di tutti gli aventi diritto a voto.

ART. 14 - Il Consiglio Federale

Il Consiglio Federale è composto dal Presidente, da 1 (un) membro designato da ACI Sport, da 7 (sette) membri, di cui 2 (due) atleti e 1 tecnico, eletti dall'Assemblea per la durata di 4 anni e per non più di tre mandati.

Nella composizione del Consiglio Federale, se possibile in base alle candidature, è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore a 3 (tre). Alla componente degli atleti, in considerazione delle candidature pervenute, è riservato un posto per genere. Se all'esito dello scrutinio non sarà garantita la presenza di genere diverso, i candidati eletti in quota rappresentanti degli affiliati che abbiano ottenuto il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato almeno un voto, fino al raggiungimento della quota prescritta.
Nella sua prima riunione, la cui data viene stabilita direttamente in Assemblea, il Consiglio Federale elegge nel suo seno il Vicepresidente ed esprime il parere sulla nomina del Segretario Generale da parte del Presidente Federale. Nel caso di dimissioni, anche non contemporanee, della metà più uno dei Consiglieri Federali, ma in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'Organo, si procede all'integrazione dell'Organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti.
Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, deve essere prevista la copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima assemblea utile. Nell'ipotesi in cui sia invece compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'assemblea straordinaria entro 90 (novanta) giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.
In caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri si avrà la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria da celebrarsi entro 90 (novanta) giorni.
ART. 15 - Funzionamento e compiti del Consiglio Federale
Il Consiglio Federale si riunisce 3 (tre) volte all'anno ed ha le seguenti funzioni:
a) approvazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno
b) approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale da trasmettere al CIP per l'approvazione di legge, corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) programmazione dell'Area Tecnico-sportiva relativa all'indirizzo e al controllo del perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale;
d) nomina dei Tecnici.
Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente o in caso di assenza o impedimento temporaneo, dal Vice Presidente quando ne sia stata fatta richiesta da 4 (quattro) componenti il Consiglio.
La convocazione è fatta a mezzo raccomandata o PEC almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti.
Le riunioni sono valide se risultano presenti non meno di 4 (quattro) membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice: in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Il Consiglio Federale è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Federazione, ad eccezione di quei poteri riservati alla competenza esclusiva dell'Assemblea generale.
Adotta pertanto tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento della Federazione stessa.
In particolare il Consiglio Federale:
a) attua le direttive generali stabilite dall'Assemblea generale;
b) vigila sull'osservanza dello Statuto di cui fornisce l'interpretazione autentica;
c) sviluppa le linee programmatiche e ne ricerca i modi di attuazione;
d) indice l'Assemblea generale;
e) stabilisce i programmi di attività determinandone l'impegno economico;
f) predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
g) decide l'istituzione e lo scioglimento di Organismi esecutivi;
h) cura i rapporti con Enti pubblici e privati interessati alla promozione ed allo sviluppo dell'attività sportiva;
i) esamina le domande di affiliazione e di dimissioni adottando le relative decisioni;
j) nomina i componenti gli Organi di giustizia;
k) nomina i Delegati Regionali.
Il Consiglio Federale può anche deliberare l'adesione o l'aggregazione ad organismi federativi, la cui azione possa tornare utile alla Federazione stessa. Il Consiglio Federale può infine delegare temporaneamente proprie attribuzioni, purché non esclusive ad uno o più dei suoi membri, ma non può delegare le proprie funzioni ad altro organo dell'Ente.
ART- 16 - Il Presidente
Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea generale con la maggioranza assoluta dei presenti, dura in carica 4 (quattro) anni, e la sua carica non potrà essere rinnovata per più di 3 (tre) mandati.
In caso di assenza od impedimento il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente.
La rappresentanza legale della Federazione in giudizio, di fronte ai terzi nonché il potere di firma spettano al Presidente e, in caso di sua impossibilità temporanea, al Vicepresidente.
Il Presidente potrà delegare il Vicepresidente o uno dei Consiglieri alla trattazione ed alla conclusione di singoli atti o categorie di atti, potrà inoltre compiere qualsiasi operazione bancaria.
Il Presidente nomina il Segretario Generale sentito il Consiglio Federale. Il Presidente, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente:
-convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, salvo quanto previsto all'art. 11, secondo comma lett. b) e quelle del Consiglio Federale,
-vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni,
-compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Federale in occasione della prima riunione utile,
-propone al Consiglio Federale la nomina dei Delegati Regionali per le nuove Sezioni Territoriali o per le Sezioni commissariate,
-intrattiene i rapporti con i terzi.
Nel caso di impedimento definitivo e dimissioni del Presidente si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale ed il Vicepresidente provvederà alla convocazione dell'Assemblea straordinaria. In tale

circostanza il Consiglio Federale, in fase di prorogatio, svolgerà esclusivamente attività di ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente a Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente.

ART. 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dalla Assemblea e da due membri effettivi e due supplenti nominati dal CIP.

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili o al Registro dei Revisori Legali e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FISAPS.

I Revisori dei Conti durano in carica 4 (quattro) anni, salvo dimissioni o impedimenti definitivi e sono rieleggibili per non più di tre mandati.

Se le dimissioni o l'impedimento definitivo riguardano membri effettivi subentreranno nell'ordine i membri supplenti. In tale ipotesi il CIP provvederà ad integrare l'organo per quanto di competenza.

Il Presidente del collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per i membri del Consiglio Federale. Ove ciò non fosse possibile si dovrà celebrare una Assemblea straordinaria.

I membri del Collegio sono tenuti ad assistere a tutte le riunioni dell'Assemblea generale e del Consiglio Federale senza possibilità alcuna di avere, in sede agli stessi, diritto di voto.

La decadenza del Presidente Federale e del Consiglio Federale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 18 - Funzioni del Collegio dai Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione della FISAPS, vigilare sulla regolare tenuta della contabilità federale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Revisori devono anche:

-accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori dei titoli di proprietà;

-verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente.

I Revisori, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

ART. 19 - La Segreteria Generale

La Segreteria è formata dagli Uffici necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali. Essa è retta dal Segretario, che coordina e dirige gli Uffici Centrali e Periferici, assumendone la responsabilità.

Il Segretario generale è nominato dal Presidente Federale udito il parere del Consiglio Federale.

Il Segretario assiste, nella sua qualifica, alle riunioni delle Assemblee, del Consiglio Federale e ne redige i verbali.

Egli ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni e degli Organi Periferici.

In caso di assenza od impedimento può farsi rappresentare da altro componente della Segreteria.

ART. 20 - Principi di Giustizia

In applicazione dell'art. 3 punto 8 del Codice di Giustizia del Comitato Italiano Paralimpico, la FISAPS può avvalersi degli Organi di Giustizia e della Procura di ACI Sport secondo il Codice di Giustizia di ACI Sport che

qui si intende integralmente richiamato.

ART. 21 - Il Giudice Sportivo

Il Consiglio Federale nomina, su proposta del Presidente, 1 (uno) o più Giudici Sportivi.

Il Giudice Sportivo, pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e, in particolare, su quelle relative alla regolarità delle gare, alla omologazione dei relativi risultati, alla regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature, alla regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara, ai comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara e ad ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

Il giudice sportivo è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e territoriale.

Avverso le decisioni del Giudice Sportivo è ammesso il ricorso alla Corte Sportiva di Appello o all'organo deputato all'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva di Appello medesima.

ART. 22 - La Procura Federale

Presso ogni Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia Federale tranne quelli la cui repressione è riservata all'ufficio delle Procura Antidoping.

L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale.

Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale.

Il Procuratore federale dura in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2 del Codice di giustizia sportiva CIP, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'Ordine, anche a riposo se consentito dalla legge, o dei dirigenti della Pubblica Amministrazione.

Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione.

Il Procuratore federale svolge le proprie attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assiste alle deliberazioni del giudice presso il quale svolge le sue funzioni né può godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

ART. 23 - La Corte Sportiva di Appello

La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso Le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione del medesimo Giudice.

Su delibera del Consiglio Federale le funzioni di Corte Sportiva di Appello possono essere stabilmente esercitate dalla Corte Federale di Appello o dal Tribunale Federale ai sensi dell'art. 10 comma 3 del presente Statuto. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

ART. 24 - Il Tribunale Federale e La Corte Federale di Appello

Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai giudici Sportivi Nazionali.

La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale ed è competente a decidere sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

ART. 25 - Clausola di deroga

Al fine di conseguire risparmi di gestione la FISAPS si riserva, in osservanza dell'art. 3 punto 8 del Codice di Giustizia del Comitato di aderire ad organi di altra FSP al fine della gestione in comune degli organi di giustizia e delle procure.

ART. 26 - Collegio Arbitrale

Tutti i tesserati della FISAPS, esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere ad un Collegio Arbitrale la risoluzione di ogni e qualsiasi controversia che dovesse tra loro insorgere, per qualsivoglia fatto o causa e che non rientra nella competenza normale degli Organi di Giustizia di ACI Sport.

Il Collegio Arbitrale è costituito da un Presidente e da due membri, questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della volontà di voler adire il Collegio Arbitrale. I due arbitri di comune accordo designeranno il Presidente. In difetto di tale nomina procederà d'ufficio il Presidente della FISAPS.

Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedure.

Il lodo è pronunziato a maggioranza semplice e deve essere sottoscritto da almeno due membri, compreso il Presidente. - Il lodo deve essere pronunziato entro 60 giorni dalla nomina del terzo arbitro e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato entro 10 giorni dalla sottoscrizione da parte del Presidente presso la Segreteria della FISAPS, che ne dovrà dare tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

ART. 27 - Il Delegato Regionale

Nelle Regioni ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità, il Consiglio Federale può nominare un Delegato Regionale con compiti specifici attinenti ai fini istituzionali della Federazione.

L'incarico è annuale e può essere riconfermato per un massimo di 3 (tre) mandati.

Ogni anno, ovvero anche in un termine inferiore se la natura dell'incarico lo consente, il Delegato deve inviare al Presidente Federale una dettagliata relazione sull'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni di merito ed adottare i provvedimenti necessari.

La decadenza del Consiglio Federale comporta la revoca automatica del mandato.

I Delegati Regionali partecipano alle riunioni del Consiglio Federale senza diritto di voto.

ART. 28 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Il Bilancio di Previsione ed il Conto consuntivo devono essere pubblicati

dalla FISAPS, entro 15 gg dall'approvazione del CIP, sul proprio sito internet in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
Il Conto consuntivo ed il bilancio di previsione dell'anno successivo, corredati con una Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Federale entro i termini di cui al precedente art. 15, primo comma, lett. a) e b).

ART. 29 - Patrimonio - Entrate

Il Patrimonio è costituito da:

a) attrezzature, mobilio ed eventuali impianti, beni d'uso;
b) tutti gli altri immobilizzi di carattere sportivo deliberati dal Consiglio Federale o dall'Assemblea;
c) vetture per la scuola.

Le Entrate sono costituite da:

a) quote associative di tesseramento, affiliazione, riaffiliazione e da qualunque altra tassa;
b) incassi di manifestazioni sportive o ad essi connessi;
c) contributi erogati dal CIP;
d) eventuali donazioni e lasciti, previa accettazione del Consiglio Federale;
e) proventi delle manifestazioni sportive;
f) gestione di servizi;
g) proventi derivanti dalle sponsorizzazioni;
h) qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo percepita, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Federale;
i) ammende comminate.

Viene escluso ogni fine di lucro in quanto tutte le entrate e tutti gli avanzi di gestione di esercizio devono essere reinvestiti nell'attività federale statutariamente prevista non potendosi in alcun modo procedere a forme di divisione o di distribuzione anche in maniera indiretta, fra o in favore di affiliati o tesserati o soggetti comunque appartenenti alla federazione.
E' obbligatoria la revisione dei bilanci della FISAPS e di quelli delle società da queste partecipate ad opera di una primaria società di revisione.
In caso di cessazione dell'attività della F.I.S.A.P.S. è fatto obbligo distribuire l'intero patrimonio ad altra associazione senza scopo di lucro e con identiche finalità della FISAPS.

Art. 30 - Requisiti cariche federali

I componenti degli Organi Federali elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 4 commi 4 e 5 dello Statuto CIP ed essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.
I rappresentanti dei tecnici sono scelti fra quelli in attività o che siano stati tesserati per almeno 2 anni nell'ultimo decennio alla FISAPS. I rappresentanti degli atleti sono scelti fra quelli in attività o che siano stati tesserati per almeno 2 anni nell'ultimo decennio alla FISAPS e che abbiano preso parte, nell'arco di 2 anni nell'ultimo decennio, a competizioni nazionali.
I componenti del Collegio dei Revisori dei conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili o al Registro dei Revisori Legali e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FISAPS.

Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale direttamente collegata alla gestione della FISAPS.
Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il CIP, con la FISAPS e con ACI Sport.

Art. 31 - Incompatibilità

La carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della stessa FISAPS.
Le cariche di Presidente federale, di componente del Collegio di revisore dei conti, sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale.
Le cariche di Presidente e di Consigliere a livello nazionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti da CIP.
La qualifica di tecnico federale e quella di medico federale e di classificatore federale sono incompatibili con lo status di atleta.
Chiunque venga a trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi è tenuto ad optare nel termine di 10 giorni; in mancanza decadrà dall'ultima carica assunta.

Norma Transitoria

I Presidenti ed i membri degli Organi Direttivi Nazionali e Territoriali della FISAPS in carica, che alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018 n. 8 hanno raggiunto il limite di mandati di cui all'art. 10 del presente Statuto possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato.
Nel caso di cui al periodo precedente, il Presidente uscente, per essere confermato, deve raggiungere una maggioranza non inferiore al 55% (cinquantacinque per cento) dei voti espressi dai presenti accreditati. In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un Presidente, è svolta una seconda votazione alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se alla prima abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza di cui all'art. 16 comma 1, la maggioranza di cui al presente comma. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva, ed il Presidente uscente non è più candidabile.

F.to: Venturini Stefano
" : Anna Loria Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 Lgs. 235 del 30 dicembre 2010 che si trasmette per gli usi consentiti. Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..
Roma, li 14 aprile 2021
Firmato digitalmente Notaio Anna Loria

Firmato digitalmente da
ANNA LORIA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE
DI ROMA:02126441001